



Relazione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Qualiano

**(ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179,
convertito in L. 17.12.2012 n. 221)**

1. Nozione di servizio pubblico locale

La qualificazione dei servizi, non ancora approdata a conclusioni univoche, è stata nel tempo fortemente condizionata dalla disciplina normativa di volta in volta più favorevole, diversa per le tipologie dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali.

Ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre partire considerando l'art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La norma afferma che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale provvedono gli enti territoriali di riferimento; appartengono inoltre a questa categoria d'intervento i "servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.).

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Traendo sul punto le conclusioni, la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a valutazioni di carattere eminentemente politico, coinvolgendo la destinazione delle risorse economiche disponibili e la portata dell'impegno, e, sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Non sono però mancate interpretazioni che hanno esteso la portata del servizio pubblico, includendo, ad esempio, anche la manutenzione delle strade, valorizzandone in questo caso l'aspetto politico della scelta compiuta dall'ente territoriale.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscano *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

Infine, si segnala che il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che *"la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L."*. Infatti, *"relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V*

del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione". In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa. Sulla scorta di tale considerazione, ne è derivata la riconducibilità del servizio di pubblica illuminazione comunale nel novero dei servizi pubblici locali.

1.1 Il concetto di rilevanza economica

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. **Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sottocontribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.**

Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque fare ricorso all'astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.

A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, **occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio.**

(Fonti recenti: *Parere Corte dei Conti Lombardia n. 195/2009: Cons. di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072; TAR Puglia 24/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2010 n. 6529*).

La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi pubblici locali di natura "non economica". Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi

connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione e ai destinatari, appaiono privi di "rilevanza economica", ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.

1.2 Irrilevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale

Il criterio classificatorio che tende a suddividere le tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della «concessione di servizio pubblico locale» e dell' «appalto pubblico di servizi», riferito ai soli servizi strumentali, è da superare.

L'unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che, nell'appalto, rimane in capo all'Amministrazione appaltante, suggerendo l'applicazione di precise forme di selezione dell'appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza che l'oggetto dell'affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, «la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» (cfr. art. 3, comma 12, del Codice dei contratti pubblici). La dottrina si è spinta fino al punto di affermare che *“può dirsi maturo il tempo per avere il coraggio di ammettere che un'Amministrazione intenzionata ad affidare ad un'impresa il compito di gestire un servizio pubblico di rilevanza economica o come lo definisce la UE un servizio economico di interesse generale, può avvalersi indifferentemente dello strumento dell'appalto o di quello della concessione. ... Un'attività per il resto identica può integrare gli estremi ora di una concessione di servizi ora di un appalto di servizi, risultando decisivo ai fini della qualificazione la presenza o l'assenza del menzionato elemento «rischio di gestione»»*; **il criterio del «rischio di gestione» (ovvero, in altri termini, della «provenienza della remunerazione del servizio») verrebbe definitivamente espunto da quelli suscettibili di rilevare ai fini della qualificazione del servizio, rilevando esclusivamente ai fini dell'individuazione dello strumento negoziale (appalto o concessione) preordinato a regolare i rapporti (di diritto privato) tra ente affidante e soggetto affidatario, e, al contempo, si enfatizzerebbe l'importanza della definizione di «servizio pubblico locale» fornita dall'art. 112 T.U.E.L. Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, potrebbero essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, fermo restando che l'ente locale sarà tenuto a stipulare un contratto di appalto (e non di concessione) con il relativo gestore.** Così facendo si chiarisce anche il rapporto tra il provvedimento di concessione del servizio (tipico della tradizione amministrativistica nazionale) e il contratto di concessione (inteso nell'accezione comunitaria, recepita dal Codice dei contratti). In particolare, l'adozione del primo sarebbe sempre richiesta ai fini del conferimento della gestione di un servizio pubblico (locale) ed avrebbe la funzione di disciplinare i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore da un punto di vista pubblicistico; mentre, il secondo riguarderebbe

esclusivamente i servizi pubblici locali organizzati in modo tale da determinare il trasferimento sul gestore del rischio (imprenditoriale) connesso all'erogazione del servizio e provvederebbe esclusivamente alla regolazione dei rapporti privatistici tra i due soggetti in parola.

In ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537: “il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. **Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.**”

2. Il quadro normativo nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica

2.1 Cenni sulla normativa sui SPL antecedente al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

L'abrogato articolo 23-bis del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133, mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nel rispetto dei principi di universalità e accessibilità dei SPL.

La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "*in house*", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo una ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa.

In particolare, era previsto che il modello dell'"*in house*" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria.

La possibilità di affidamento diretto era tuttavia sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era altresì tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale.

Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

L'intero impianto normativo delineato dall'articolo 23-bis e dalla relativa normativa di attuazione (D.P.R. 07/09/2010, n. 168) ha sicuramente rappresentato un punto fondamentale nel processo di riforma del quadro giuridico relativo all'organizzazione e alla gestione dei SPL.

Tuttavia, sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011.

L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113.

2.2 Cenni sulla normativa sui SPL successiva al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e di conseguenza del regolamento attuativo è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei SPL è stato immediatamente colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano.

La disciplina europea che ha trovato applicazione è stata, sostanzialmente, quella derivante dalle regole di tutela della concorrenza in relazione alla necessità della gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Tuttavia, la necessità, comunque, di una adeguata disciplina nazionale di dettaglio delle modalità di gestione dei SPL di rilevanza economica ha condotto ad un immediato intervento del legislatore, che ha introdotto nuove regole con il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito a varie riprese modificato da successivi provvedimenti.

Il conseguente quadro normativo, risultante dal succedersi dei vari interventi del legislatore, ha condotto ad un sistema liberalizzato dei SPL di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

Mentre l'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, era soprattutto incentrato sulle privatizzazioni, l'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ha operato una decisa scelta verso le liberalizzazioni, alla quale vanno aggiunte - in seguito alla introduzione, da parte del decreto-legge 1/2012, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 - misure sulla organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione.

L'abrogato articolo 4 del decreto-legge 138/2011 prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

L'attribuzione di diritti di esclusiva permaneva in via residuale, qualora la liberalizzazione non riuscisse a soddisfare i bisogni della comunità.

La principale novità del sistema era pertanto costituita dalla introduzione del principio della liberalizzazione di tutte le attività economiche oggetto dei SPL di rilevanza economica: la procedura di evidenza pubblica per la scelta del gestore costituiva, quindi, una eccezione alla regola della liberalizzazione.

Ulteriore eccezione all'affidamento con gara era l'affidamento "*in house*" del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo, limitata alla ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui. La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe.

Le norme di liberalizzazione contenute nell'articolo 4 erano applicabili a tutti i SPL di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili.

Restavano fatti salvi una serie di servizi, disciplinati da specifiche disposizioni:

- a) il servizio idrico integrato;
- b) il servizio di distribuzione di gas naturale;
- e) il servizio di distribuzione di energia elettrica;
- c) la gestione delle farmacie comunali.

Sull'impianto normativo sopra delineato e che sembrava aver portato a stabilizzazione il lungopercorso di riforma relativo ai SPL di rilevanza economica, è intervenuta la **sentenza n. 199/2012**

della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto- legge 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni.

La disposizione impugnata violava il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

2.3 L'attuale normativa di riferimento per i servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ad opera della Corte Costituzionale, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL, mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente all'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

a) L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 sui servizi pubblici locali a rete

Come già anticipato nel precedente paragrafo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 è finalizzato a disciplinare l'organizzazione territoriale dei SPL cosiddetti "a rete", stabilendo che essa debba essere effettuata per ambiti. La norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

Tali ambiti devono essere ottimali, omogenei e di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale.

La norma fa salva la possibilità delle Regioni di derogare alla dimensione provinciale, purché tale scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio. La proposta di deroga può essere presentata anche dai Comuni, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o previa delibera di un organismo già costituito sulla base di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di servizi e funzioni determinate (stipulate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

È, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori a quella prevista dall'articolo in esame, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è determinata dalla necessità di coordinare le disposizioni generali sugli ambiti territoriali ottimali con le normative di settore che prevedono l'organizzazione di singoli SPL secondo ambiti territoriali ottimali.

Sono sottratti alla disciplina sopra illustrata gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrici e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i quali - ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 147 e dell'articolo 200 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - sono definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 prevede anche misure incentivanti all'utilizzo di procedure competitive per l'affidamento dei servizi.

b) L'art. 34 c. 20 e segg. del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221

L'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento.

In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23).

Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta **"in house"**, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

L'art. 34 prevede inoltre la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20).

Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (20/10/2012), non conformi ai dettami della normativa europea, è previsto l'adeguamento degli stessi pubblicando entro il termine del 31/12/2013 la medesima relazione prevista per i nuovi affidamenti. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire un termine di scadenza dell'affidamento nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Il mancato adempimento a questi obblighi comporta la cessazione dell'affidamento alla data del 31/12/2013 (comma 21).

In merito agli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, essi cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che

regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2020 (comma 22).

I commi 20, 21 e 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica e alla gestione delle farmacie comunali.

3. La ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34

Per dare corso a quanto disposto dall'art. 34, è stata condotta una ricognizione interna, che ha interessato tutti i settori dell'Ente, al fine di individuare tutti gli affidamenti di SPL di rilevanza economica in essere alla data del 20/10/2012 e tuttora in corso e per essi è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Tali affidamenti vengono di seguito elencati:

SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE
<i>Impianti sportivi (campi da tennis)</i>	<i>Concessione a ASD</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Impianti sportivi (campo di calcio)</i>	<i>Concessione d'uso con ASD/SSD</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Servizi funebri</i>	<i>Appalto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Pubblica Illuminazione</i>	<i>Appalto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Idrico integrato</i>	<i>Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>Igiene urbana</i>	<i>Appalto a società partecipata</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Illuminazione votiva</i>	<i>Diretta</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Parcheggi</i>	<i>Temporaneamente diretta/da affidare in concessione</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Refezione scolastica</i>	<i>Appalto</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

Per ciascuno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sopra elencati (ad eccezione dei servizi "a rete" e di quelli esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 34) viene di seguito riportata la scheda di dettaglio compilata dal settore competente in occasione della ricognizione.

3.1 Le schede di rilevazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO ISTITUITO DAL COMUNE DI QUALIANO AI SENSI DELL'ART 7 1° COMMA -LETT. f) DEL D.LGS. 285/1992

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

1. Servizio di esazione della tariffa prevista per la sosta regolamentata tramite dispositivi fissi (parcometri), abbonamenti, tessere prepagate ed altre forme di pagamento che verranno concordate (es. Carta di credito/bancomat – smart phone, ecc... - contactless)
2. Manutenzione delle aree di sosta a pagamento in particolare attraverso
 - a. posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica
 - b. rifacimento a cadenza stagionale di segnaletica orizzontale, pannelli informativi, demarcazione degli spazi per la sosta gratuita dei velocipedi, dei ciclomotori, dei motoveicoli e degli utenti portatori di handicap
3. Posa e manutenzione dei parcometri
 - a. acquisto e posa in opera di un numero adeguato e sufficiente
 - b. sostituzione ed ampliamento delle attrezzature esistenti - di parcometri misuratori di sosta, di ultima generazione e primaria qualità, omologati dal competente Ministero, funzionanti a monete, tessere magnetiche prepagate a deconto, carte di credito, funzionali alle aree di sosta a pagamento
 - c. manutenzione straordinaria degli impianti, nonché relativa assistenza, anche per atti di vandalismo, furto, ecc....
 - d. messa a disposizione di manodopera specializzata e dei materiali di consumo e pezzi di ricambio necessari al corretto funzionamento delle sopraindicate apparecchiature
 - e. servizio di reperibilità e di pronto intervento del personale manutentivo nelle 12 ore successive alla segnalazioni del guasto, con sostituzione dell'impianto in caso di persistente non funzionamento
4. Servizio di controllo e raccolta incassi, effettuato periodicamente nei soli giorni feriali, comprensivo dello svuotamento impianti, conteggio e redistribuzione monete, operazioni contabili e rendicontazione sulla scorta degli estratti conto emessi dagli apparecchi stessi, fornitura, distribuzione e rifornimento al punto vendita delle tessere magnetiche
5. rendicontazione trimestrale degli incassi
6. rendicontazione nella qualità di agente contabile

7. gestione del personale e relativi costi
8. acquisti di materie prime e di consumo necessarie all'espletamento del servizio
9. predisposizione e distribuzione del materiale costituente abbonamenti sosta, tessere magnetiche, permessi speciali ed abbonamenti agevolati
10. servizi di pulizia
11. servizi di controllo dell'evasione/sosta irregolare tramite ausiliari della sosta
12. formazione degli ausiliari
13. rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..)
14. stipulazione polizza responsabilità civile verso terzi con adeguato massimale, a copertura dei rischi derivanti dalle attività svolte.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è attualmente gestito dal Comune. Con la approvazione del nuovo PUP è adesso possibile l'affidamento in concessione a terzi del servizio.

4. DATA DI SCADENZA: IN CORSO DI DEFINIZIONE

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Servizio da affidare.

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

SERVIZI CIMITERIALI

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

- 1) le operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 19/2004
- 2) l'apertura al pubblico (orari di apertura stabiliti dall'organo comunale competente)
- 3) assistenza e informazioni al pubblico
- 4) la custodia
- 5) la sorveglianza
- 6) la pulizia e manutenzione delle aree interne pubbliche coperte e scoperte e antistanti
- 7) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, locali, impianti, attrezzature e automezzi di servizio (per la manutenzione straordinaria occorre previa autorizzazione dell'amministrazione comunale)
- 8) l'istruttoria delle pratiche tecnico amministrative (concessioni – autorizzazioni – revoche – decadenze - retrocessioni)
- 9) la costruzione di sepolture individuali e di famiglia con esclusione delle aree date in concessione ai privati
- 10) la tenuta dei registri di sepoltura e delle operazioni di Polizia Mortuaria
- 11) la predisposizione di documenti per il rilascio delle autorizzazioni a procedere a tutte le operazioni di Polizia Mortuaria
- 12) il recupero e trasporto salme su richiesta della Pubblica Autorità
- 13) la gestione del servizio di illuminazione votiva così caratterizzato:
 - a. assistenza tecnica agli installatori e collaudo degli impianti
 - b. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica

- c. ampliamento degli impianti in aree cimiteriali di nuova costruzione
 - d. fornitura di energia elettrica necessaria per il corretto funzionamento degli impianti di luci votive
- 15) la predisposizione delle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive per interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria, dimessa a norma e adeguamento impianti e la gestione di gare d'appalto e lavori (D.L. sicurezza ecc)
- 16) la stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi con adeguato massimale, a copertura dei rischi derivanti dalle attività svolte.

Ai fini del monitoraggio dell'affidamento il Comune ha posto in capo al soggetto gestore i seguenti obblighi:

- elaborare e trasmettere semestralmente all'Ente un report contenente tutte le informazioni necessarie a consentire al comune di svolgere il proprio controllo in merito all'andamento gestionale, alla qualità dei servizi e al rapporto con l'utenza
- fornire annualmente al Comune, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo, un programma contenente l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria - investimento – compresi automezzi e attrezzature - da proporre per l'approvazione e l'eventuale finanziamento comunale
- consentire al Comune il massimo e più agevole accesso alle informazioni in proprio possesso relativamente all'espletamento dei servizi ivi compreso l'accesso a banche dati mediante collegamento telematico

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è stato affidato alla società privata Millenium srl con Determinazione dell'Area Assetto del Territorio n. 85/2023.

4. DATA DI SCADENZA: 31 luglio 2024

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto prevede che l'Amministrazione comunale eroghi un corrispettivo annuale a Millenium srl pari ad euro 37.190,00 oltre ad €1.950,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUALIANO

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Gli obblighi di servizio si estrinsecano nelle seguenti attività:

1. Conduzione degli impianti, comprensiva di tutte le operazioni di gestione dell'impiantistica in funzione delle esigenze operative
2. Fornitura di energia elettrica, previo subentro, da parte del gestore, nell'intestazione dei relativi contratti ENEL
3. Manutenzione ordinaria e conservativa degli impianti, quale esecuzione degli interventi necessari a garantire la costante affidabilità degli impiantigestiti, senza modifica delle loro caratteristiche intrinseche
4. Studi, sperimentazioni ed applicazioni sia di nuove tecnologie, sia di soluzioni impiantistiche finalizzate a ridurre in modo consistente i consumi energetici, con eventuale esecuzione, previo accordo tra le parti, di interventi di manutenzione straordinaria
5. Predisposizione ed istruttoria di pratiche finalizzate alla ricerca di contributi e di finanziamenti pubblici
6. Interventi di manutenzione straordinaria necessari alla sostituzione e rifacimento di parti di impianti con eventuale modifica delle loro caratteristiche intrinseche, finalizzati all'adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti, al potenziamento ed ampliamento degli stessi e concordati tra le parti
7. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione/adeguamento degli impianti
8. Espletamento delle procedure concorsuali per l'appalto e l'affidamento dei lavori, Direzione lavori, assistenza alla D.L., assistenza tecnica di cantiere e coordinamenti in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.L.81/2008
9. Predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico amministrative relative alle reti delle nuove urbanizzazioni, l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie per l'occupazione temporanea di aree e la costituzione di servitù sui terreni di proprietà di terzi interessati alla posa delle reti, nonché la stipula degli atti costitutivi di servitù con i proprietari dei fondi serventi
10. Gestione e manutenzione ordinaria delle cassette per l'erogazione di servizi nel porto canale e la sola manutenzione ordinaria di nautofono, fari dis segnalazione del porto e faro storico

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

L'Area LL.PP. con Determinazione n. 166 del 29.09.2023, ha affidato in appalto il servizio alla Soc. ANGI srl con sede in Qualiano (NA) alla Via C. Esterna n. 225, P. I.V.A. 05052131215, per l'importo contrattuale di € 28.500,00 oltre ad € 1.818,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10% come per legge.

4. DATA DI SCADENZA: 31/12/2023

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto prevede che l'Amministrazione comunale versi un corrispettivo di € 28.500,00 oltre ad € 1.818,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10% come per legge.

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Con delibera di C.C. n. 3 del 23.03.2022 veniva affidato mediante il sistema dell'affidamento diretto in house a favore della Qualiano Multiservizi s.r.l. a socio unico – P. IVA 09781761219 il servizio di igiene urbana e servizi complementari per il corrispettivo annuale di euro 2.089.116,82 oltre IVA al 10%, per anni 5 (cinque). In data 06.04.2022 è iniziato il servizio di che trattasi, così come si evince dal verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge, debitamente sottoscritto tra le parti. I controlli sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali sono affidate all' Area Assetto del territorio e Ambiente.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è attualmente gestito mediante affidamento in House a favore della Qualiano Multiservizi

4. DATA DI SCADENZA: 06.04.2027.

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Euro 2.089.116,82 oltre IVA al 10%,

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Il Servizio è affidato in Concessione alla Società Consortile per azioni "Acquedotti S.C.P.A." P. IVA: 02795950613 con sede in Orta di Atella giusto contratto REP 1540 del 29/12/2006. Il Contratto ha durata trentennale.
Il contratto ha per oggetto la gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature e impianti di sollevamento di depurazione) nell'ambito del territorio della Regione Campania secondo gli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Legge Regionale 21/05/1997 n.14 in attuazione della Legge 36/94 nonché lavori di adeguamento funzionale normativo e di ristrutturazione degli stessi. Il Monitoraggio del Servizio è affidato al Servizio Finanziario dell'Ente.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Affidamento in Concessione alla Società Consortile per azioni "Acquedotti S.C.P.A." P. IVA: 02795950613.

4. DATA DI SCADENZA: 29/12/2036

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

costo pro capite (per utente e/o cittadino) per l'anno **2021** è **933,34**;
costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, (**18.742.174** anno **2022**, **16.056.330** anno **2021** e **17.631.900** anno **2020**) con indicazione dei costi diretti ed indiretti;
ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, (**16.705.615** anno **2022**, **16.340.147** anno **2021**, **17.755.611** anno **2020**)
investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, **932.495** anno **2022**;
n. **39** personale addetto al servizio, **33 impiegati** e **6 operai**, costo complessivo **1.208.475**;
tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/odi servizio prestato ARERA.

4. Gli esiti della ricognizione

Dall'esame delle schede di dettaglio compilate dai settori competenti per materia in occasione della ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente si evincono i seguenti elementi:

1. gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 dei seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica sono conformi ai dettami della normativa europea;;
2. per tutti gli affidamenti che ricadono nell'applicazione dell'art. 34 è previsto un termine di scadenza nel relativo contratto di servizio.

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi proseguiranno tutti sino alla naturale scadenza prevista nei rispettivi contratti di servizio.